

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Delibera N. 38

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati in relazione all'art. 12 - L. 142/90. (Delib. C.P. n° 241 del 15.10.91).

L'anno 19 92 (millenovecento novantadue) addì 4 (quattro) del mese di maggio alle ore 12.00 in Viterbo, nell'apposita sala del palazzo provinciale, in seguito ad invito diramato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria, di 1^a convocazione.


Consiglieri presenti durante la trattazione dell'oggetto

	PRESENTE			PRESENTE	
	SI	NO		SI	NO
Agnocchetti Anna Maria		X	Mazzolini Nazzareno	X	
Bocci Sante		X	Mencacci Angelo	X	
Bonatesta Michele		X	Nardini Ugo	X	
Bruziches Alessandro		X	Pacelli Pietro	X	
Ceccarelli Francesco	X		Palma Gianfranco		X
Daga Luigi		X	Pianura Luigi		
Delle Monache A. Antonio		X	Pugliesi Vittorio	X	
Fiaschetti Camillo		X	Rosati Rosato	X	
Fioroni Giuseppe	X		Sensi Enio	X	
Genovesi Pino	X		Staccini Debilis	X	
Manfredi Rosa Maria	X		Viviani Alessandro	X	
Maracci Massimo	X				
Marcoccia Francesco	X				

Presiede il Presidente della Giunta Provinciale A. DOTT. ROSATO ROSATI
Assiste il Segretario Generale Reggente DOTT. NICOLA CRUCIANI
Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

In pubblicazione dell'Albo prov.le per giorni 15 consecutivi dal n. 3 del 1992



Il Segretario Generale
F.to NICOLA CRUCIANI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo provinciale per giorni 15 consecutivi dal 3-6-92 al 18-6-92

Nessuna opposizione è pervenuta.

Viterbo, li 19-6-92

Il Segretario Generale


F.to N. CRUCIANI



Copia Conforme per uso
Viterbo 1992

IL SEGRETARIO

[Signature]



- "Il Consiglio Provinciale, con proprio atto n° 241 del 15.10.1991, ha approvato il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione all'art. 12 della legge 241/90;
- Il Comitato di Controllo, in seduta del 26.11.1991, sospendeva i termini di esecutività della predetta deliberazione n° 241 chiedendo quanto segue:
"Di conoscere come si concilia l'erogazione di contributi prevista al capo III° ed al capo V° per i settori di cui lett. A) Assistenza e Sicurezza sociale; B) Attività Sportive, Turistiche e Ricreative del tempo libero; D) Cultura e Informazione; E) Sviluppo Economico, con l'art. 14 - 2° comma - L. 142/90 secondo il quale spettano alla Provincia per gli stessi esclusivamente funzioni di promozione e coordinamento di attività nonché di realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale da effettuarsi però in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi precisi."
- Questa Provincia, con nota n° 26176 del 2.12.91, fornisce i richiesti chiarimenti rilevando che quanto disposto nel Regolamento rispettava fedelmente quanto voluto dal legislatore e formalizzato nello Statuto dell'Ente agli articoli 4 e 91;
- Il Comitato di Controllo, nella seduta del 21.12.91, in attesa di ricevere la deliberazione relativa allo Statuto sospendeva per la seconda volta i termini di esecutività della citata deliberazione n° 241;
- In data 17.1.92 venivano trasmesse al CONEEO le deliberazioni dello Statuto dell'Ente e quindi con nota n° 1276 del 18.1.92 si informava il CONEEO dell'invio delle predette deliberazioni in relazione alla concessione del Regolamento con lo Statuto, evidenziata da questa Provincia in sede dei primi chiarimenti;
- Il Comitato di Controllo, nella seduta del 25.02.1992, ha annullato la deliberazione n° 241 in quanto la deliberazione relativa all'approvazione dello Statuto (n° 233) risultava sospesa per chiarimenti;
- Occorre pertanto, a seguito dell'annullamento di cui sopra, approvare "ex novo" l'intero Regolamento per la concessione dei contributi;
- Relativamente alle osservazioni del Comitato di Controllo circa il Capo III° ed il Capo V° del Regolamento si osserva quanto segue:
"L'Ente ha elaborato il Regolamento di che trattasi nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 della legge n° 241/90 che detta norme al riguardo.
Nello specifico, il citato articolo impone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- Il provvedimento di cui all'oggetto rispecchia fedelmente quanto voluto dal legislatore e, contestualmente, di quanto formalizzato da questo Ente in sedi di predisposizione del proprio Statuto;

- Tale fonte normativa detta, agli articoli 4 e 91, quanto segue:

- ART. 4, 1° COMMA: "La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli e associati, ad ogni propria attività, comprese quelle svolte in forma indiretta nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine istituisce un albo delle associazioni".
- ART. 91, 1° COMMA: "La Provincia di Viterbo favorisce, mediante appositi programmi di intervento, le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e dell'ambiente. Il regolamento della partecipazione ne prevede limiti e modalità stabilendo l'istituzione di albi ...".
- Le procedure fissate nel regolamento volte ad assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali, incidono sulla concessione di contributi alla elaborazione di programmi annuali che, nel metodo, seguono l'iter previsto dalla Legge 142/90 e, nel merito, dovranno improntarsi all'acquisizione di beni e servizi;
- Pertanto, appare a questo Ente che il Regolamento in oggetto non sia in contraddizione con le indicazioni dell'art. 14 della Legge 142/90, laddove si riconosce alla Provincia la possibilità di promuovere programmi (non tralasciando anche l'intesa con i Comuni) nei diversi settori economici, sociali, culturali, turistici;
- In sostanza l'Ente riconosce a più soggetti la possibilità di far coincidere iniziative specifiche con l'iniziativa più generale dell'istituzione, così come esplicitata dai propri organi".

Il Presidente propone quindi l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERA

- sulla scorta delle considerazioni svolte nelle premesse relative alle precedenti osservazioni del CONEEO per quanto attiene ai Capi III° e V°, approvare, in esecuzione dell'art. 12 della Legge 241/90, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati che si compone di n° 22 articoli e che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

MENTICACCI - rileva che pur in assenza del relativo Regolamento la Giunta ha continuato ad erogare contributi.

PRESIDENTE - precisa che nel 1992 non sono stati erogati contributi e, quelli a cui si riferisce il Consigliere Menticacci, risalgono al dicembre 1991.

Il Presidente, non avendo altri Consiglieri richiesto la parola, mette in votazione, per alzata di mano, la proposta illustrata dal medesimo, che risulta approvata all'unanimità.

- Presenti e votanti 15.

Sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole da parte del Segretario Generale Reggente in conformità all'art. 53 della Legge 142/90.

NC/and



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n° 38 del 4.5.1992

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

(Art. 12 - L. 241/90)

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del
17.6.1992 - Verbale n° 2404



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

Capo I
FINALITA'

ART. 1.

- Con il presente Regolamento la Provincia, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L. 7/VIII/90, n° 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2.

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte della Provincia.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VITERBO

CAPO II

PROCEDURE

ART. 3.

1. La Giunta Provinciale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste alla Provincia dandone adeguata pubblicità mediante affissione di manifesti negli Albi dei Comuni della provincia entro il 31.3 dell'esercizio al quale si riferiscono. I termini così fissati, in base ai quali vengono i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta Provinciale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze ai fine di correrarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge n° 241/1990.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dall'art. 8.

ART. 4.

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VITERBO

ART. 5.

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 3.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Provinciale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. Detti importi, ove possibile, devono essere intesi come acquisizione di beni e servizi da parte dei beneficiari dei contributi stessi a favore della Provincia.
La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse al piano.

ART. 6.

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Provinciale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Generale.
3. Il Segretario Generale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 7.

1. I settori per i quali l'Amministrazione Provinciale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive, turistiche e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici tradizionali e folcloristiche;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali e naturalistici;
 - g) Agricoltura - Caccia - Pesca.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO IV

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 8.

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dalla Provincia devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n° 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.
2. L'erogazione di sussidi concessi a favori di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Presidente nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Presidente adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

ART. 9.

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 7, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma di attività quale è stato utilizzato il concorso finanziario della Provincia.
2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 50% nel secondo semestre dell'esercizio al quale



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

ART. 10.

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Presidente per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione alla Provincia di un dettagliato rendiconto. La Provincia potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

ART. 11.

1. L'intervento della Provincia non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 10, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 9.
2. La Provincia rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o di obbligazione che si costituisca fra persone private,



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come pure non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Provincia contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Provincia stessa. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Provincia che, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi della Provincia relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature provinciali.

ART. 12.

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso della Provincia.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte della Provincia per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso della Provincia.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Provinciale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Provincia con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dalla Provincia deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO V

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 13.

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale della Provincia sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
 - h) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - i) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - l) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 14.

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa dei giovani.
2. La Provincia interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nella provincia di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, oltre al contributo di cui
richiesta per sport a livello professionale che abbia particolare rilevanza locale, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà provinciale.
4. La Provincia può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 15.

1. La concessione, a condizione agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 15, è regolata



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo provinciale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte della Provincia per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacoli abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa alla Provincia.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO VII

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 16

1. Le funzioni della Provincia per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare;
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, sagre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio della Provincia, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nella provincia.
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di pubblicazione e pubblicizzazione dei prodotti alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nella provincia.
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale.
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi, agriturismo e simili.
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio.
2. Il concorso della Provincia per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà provinciale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico della Provincia degli impianti elettrici e telefonici.
La Provincia non assume alcuna responsabilità verso terzi per



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del presente articolo si osservano le norme di cui agli artt. 9 e 11 del presente Regolamento



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 17.

1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente::

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio provinciale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nella provincia di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano

biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani della provincia e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio provinciale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 18.

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che ella stessa apporta che per il contributo qualificante con il



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV, V.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO IX.

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI E NATURALISTICI

ART. 19.

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali e naturalistici esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre, esposizioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali la, rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi della Provincia nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE VITERBO

CAPO X

AGRICOLTURA - CACCIA - PESCA

ART. 20.

Gli interventi dell'Amministrazione Provinciale nel settore Agricoltura, Caccia e Pesca sono rivolti principalmente:

- a) al concorso di iniziative volte alla incentivazione e al miglioramento della attività agricola - zootecnica ed alla valorizzazione dei rispettivi prodotti.
- b) a favorire l'associazionismo, la cooperazione ed altre forme associative in agricoltura.
- c) a contributi per la ricerca, realizzazione ed applicazione di nuove tecniche in agricoltura e per il miglioramento genetico delle razze ovine, caprine, equine e bovine.
- d) ad interventi finanziari per la organizzazione e realizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e seminari che trattino problemi dell'agricoltura, zootecnia, caccia e pesca.
- e) a contributi per attività di vigilanza del territorio volte alla salvaguardia del patrimonio ittico-faunistico.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 21.

1. per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio provinciale e per le quali la Giunta ritenga che sussiste un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Provincia, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, comunque senza superare il 20% della previsione del Capitolo.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.



AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo; diviene esecutivo.
2. Il Segretario Generale ne dispone, a mezzo degli uffici provinciali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla Legge.